



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2640 di data 25 marzo 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di un *bike park* , nell'area sciabile Ciampac, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Mauro ZAMBOTTO | - componente effettivo Servizio geologico |
| - Roberto LUNARDELLI | - componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Paola Visintainer del Servizio geologico.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 1 marzo 2018, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A. con sede in Canazei, Stréda de Pareda n. 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un *bike park*, nell'area sciabile Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Alessandro Rizzi, datati febbraio 2018 e l'ulteriore documentazione sostitutiva datata agosto 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un tracciato downhill per biker che :
 si sviluppa tra la stazione di monte e quella di valle della cabinovia Alba – Ciampac. Il percorso si estende interamente in area sciabile e quasi totalmente in area boscata, ad eccezione di qualche passaggio sulla pista da discesa, per un dislivello di 646 m ed una lunghezza pari a circa. 2950 m; m. La pendenza media risulta essere del 22 %, con un massimo del 40%. Tra quota 1830 e 1800 m s.l.m. il tracciato insiste, per ca. 250m, sul sedime del sentiero esistente per mancanza di alternative e dove il traffico sarà promiscuo per il passaggio sia dei pedoni che delle *mountain bike*. Tecnicamente si prevede la realizzazione di una traccia nel terreno mediante l'asportazione della cotica erbosa laddove presente o incidendo modestamente il terreno per una larghezza di ca. 1,0 – 2,0 m. Le curve saranno realizzate a parabolica mediante la sistemazione del terreno affinché siano creati dei piccoli rilevati esterni alla curva alti non più di 40-50 cm.

Considerato che il tracciato per *mountain bike*, più volte citato, possiede i requisiti indicati nell'art. 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A. con sede in Canazei, Stréda de Pareda n. 67, all'apprestamento di un *bike park*, nell'area sciabile Ciampac, in Comune di Canazei, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
 - dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno per ricavare la prospettata sinuosità del tracciato;
 - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto e il terreno naturale, nonché nei ripristini;
 - il tracciato dovrà essere definito con precisione, mediante picchettamento al suolo e georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo;
 - gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
 - la larghezza del tracciato dovrà essere limitata a quanto previsto nella tavola n. 03/B "Sezione tipo";
 - le eventuali strutture artificiali in legno dovranno essere realizzate senza plinti di fondazione;

- nei tratti in cui il tracciato attraversa la superficie boscata il taglio di piante dovrà essere autorizzato dall'Autorità forestale;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di far obbligo al gestore del bike park di predisporre, per la gestione del rischio idrogeologico, un piano includente una serie di misure e/o interventi programmati (ad esempio ispezioni periodiche, monitoraggi, disgaggi, chiusure in concomitanza, prima e/o dopo eventi meteorici intensi, valutazioni in itinere, pulizia periodica, utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale per i fruitori dei percorsi ed altro). Tale piano dovrà essere idoneo a tutelare l'incolumità delle persone e a garantire la fruizione dei percorsi da parte degli utenti col minor rischio di natura idrogeologica possibile, che dovrà comunque risultare inferiore rispetto al rischio naturale insito nella frequentazione di ambienti alpini. Di tale piano dovrà integralmente farsi carico il gestore;
 4. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
 5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
 8. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -